

Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Casatenovo, li 29 novembre 2019

AI RESPONSABILI DI SETTORE
LL.SS.

AI DIPENDENTI COMUNALI
(per il tramite dei Responsabili di Settore)

AL SINDACO

ALLA RSU - OOSS

ALL'UFFICIO PERSONALE
SEDE


OGGETTO: disposizioni contrattuali: modalità di fruizione della flessibilità.

Con questa circolare vediamo di spiegare l'orario flessibile individuale e le modalità attraverso cui viene realizzata la flessibilità nel nostro ente.

Si riporta di seguito la disciplina dell'orario di servizio dei dipendenti, approvata con delibera di giunta comunale n.126 del 22/06/2017

Orario di Servizio dei dipendenti full time:		
Lunedì - Giovedì	Dalle 8,00 alle 13,00	Dalle 14,00 alle 18,00
Martedì, Mercoledì, Venerdì	Dalle 8,00 alle 14,00	
FLESSIBILITA' : 1 ora in entrata ed 1 ora in uscita - come segue:		
	Flessibilità in entrata	Flessibilità in uscita
Lunedì - Giovedì	Dalle 8,00 alle 9,00	Dalle 13,00 alle 14,00
	Dalle 14,00 alle 15,00	Dalle 18,00 alle 19,00
Pausa pranzo (almeno di mezz'ora)		
Martedì, Mercoledì, Venerdì	Dalle 8,00 alle 9,00	Dalle 14,00 alle 15,00
Dipendenti part time: la flessibilità sarà riconosciuta solo sul posticipo dell'orario di entrata e comunque non oltre le ore 9,00, tenendo in considerazione, come orario di partenza per il calcolo della flessibilità, quello derivante da contratto e atto amministrativo di concessione;		

Riporto inoltre, l'art. 27 del ccnl 2016/2018:



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

ORARIO DI LAVORO FLESSIBILE

“Nel quadro delle modalità dirette a conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, l’orario flessibile giornaliero consiste nell’individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata ed in uscita. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può avvalersi di entrambe le facoltà nell’ambito della medesima giornata”.

Richiamo infine la circolare del 30/06/2016 nella quale si citava l’istituto della Flessibilità, come modificata ed integrata in alcuni punti con le nuove disposizioni contrattuali nella circolare del 20/06/2018;

A fronte di tutto quanto sopra esposto, nel rispetto delle fasce stabilite nella delibera n. 126, ritengo giusto applicare l’istituto della Flessibilità alle condizioni più favorevoli per il dipendente, utilizzando il Principio di Ragionevolezza e di uguaglianza, al fine di non trattare situazioni omogenee in modo differenziato - esempio:

LUNEDI e GIOVEDI


- 1) Timbratura in entrata ore **8.00** in uscita ore **14.00** - rientro dalla pausa pranzo ore **15.00** - uscita ore **18.00** - L’ora di flessibilità positiva che va dalle **13.00** alle **14.00** è utilizzata come conguaglio orario a fine giornata per raggiungere il monte di **9 ore lavorate**.

Per analogia, in caso di fruizione di un permesso retribuito nelle ore pomeridiane, verrà riconosciuta la flessibilità positiva sino alle ore 14.00, indipendentemente dalla timbratura di entrata mattutina, da pareggiare con le ore di permesso, fino al raggiungimento delle 9 ore spettanti nella giornata -

- 2) Timbratura in entrata ore **8.00** in uscita ore **14.00** totale lavorato **6h**, richiesta del permesso dalle ore **15.00** alle ore **18.00** per un totale di **3h**.
Riconoscimento come nel caso 1) dell’ora di flessibilità positiva che va dalle 13.00 alle 14.00, in quanto l’autorizzazione rilasciata dal Responsabile di settore alla fruizione delle 3 ore di permesso retribuito, sostituisce la timbratura in entrata ed autorizza implicitamente lo svolgimento dell’ora di lavoro in più, dalle 13.00 alle 14.00, al fine del raggiungimento del monte di 9 ore giornaliere.

Concessa la possibilità di utilizzare la fascia di flessibilità in uscita sino alle 14.00 e non oltre, per lavorare, le ore di permesso dovranno essere pari al numero di ore mancanti al soddisfacimento del debito orario giornaliero - **9h**, quindi se le ore lavorate sono 6 il permesso dovrà essere di 3 ore, se le ore lavorate sono 5,5 il permesso dovrà essere di 3.5 ore e così via, in quanto il permesso retribuito non necessariamente deve partire dalle ore 14.00, ma comunque non deve superare il limite massimo della flessibilità in entrata fino e non oltre le ore 15.00.

Qualsiasi altro caso di fruizione della flessibilità diverso dal precedente sarà gestito nell’ottica di aiutare a conciliare al meglio la vita privata e quella lavorativa, andando incontro, sempre nel rispetto della norma e degli accordi sindacali, alle esigenze dei lavoratori, come previsto nell’art. 27 del ccnl - esempi:



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

1. In caso di **ritardo non programmato**, comunicato all'ultimo momento al responsabile di settore o all'ufficio personale, risultante da timbratura in entrata dopo le ore 9.00, il permesso ai fini del recupero viene conteggiato dalle ore 9.00 fino all'orario di timbratura in entrata. L'ora dalle 8.00 alle 9.00 viene considerata **flessibilità da recuperare entro fine mese**.
2. Per non creare iniquità, lo stesso metodo potrà essere applicato, *qualora il dipendente lo ritenga opportuno*, anche in caso di **permesso programmato** preventivamente autorizzato dal responsabile di settore, pertanto il permesso potrà partire dalle 9.00 fino all'orario di timbratura in entrata, e l'ora dalle 8.00 alle 9.00 potrà essere considerata come **flessibilità da recuperare entro fine mese**.


Preso atto che l'art. 25 del contratto collettivo decentrato non prevede risorse economiche destinate al Welfare integrativo - **Benessere del personale** - s'intende considerare la gestione propositiva della maggior flessibilità, come concessione di un **benefit** a vantaggio del dipendente, con l'intento di migliorare il clima lavorativo all'interno dell'ente e di generare un ritorno di valore sia per il Comune sia per i beneficiari, ai quali viene riconosciuta maggior autonomia e fiducia, **sempre nel rispetto della gerarchia**.

A parziale modifica della circolare del 30/06/2016, di cui sopra, sempre in riferimento all'istituto della Flessibilità, si precisa quanto segue:

- 1) l'art. 27 comma 3 del ccnl, ha identificato quale termine ultimo, per il recupero di un eventuale debito orario derivante dall'applicazione della Flessibilità, **"entro il mese di maturazione dello stesso"**, abrogando così la previsione di recupero entro la settimana.
- 2) "Nell'arco della fascia di flessibilità, i periodi non lavorati possono essere svolti o nella giornata medesima o entro la settimana di fruizione **e comunque solo in posticipo**".
Sempre in un'ottica di maggior flessibilità, tale previsione viene derogata, consentendo l'utilizzo di spazi di flessibilità positiva preventivamente svolta per il recupero di una flessibilità negativa successiva.

Preciso che, la **flessibilità oraria non consente di accumulare periodi di lavoro ulteriori rispetto al debito orario mensile dovuto**. L'attività lavorativa svolta in più oltre all'orario ordinario, come "flessibilità positiva" un certo giorno del mese, deve essere compensata da una minore attività lavorativa in un altro giorno del mese. Non può essere "conservata" ed accumulata progressivamente per dare corpo ad un "monte ore" da recuperare con riposi compensativi, per la semplice ragione che la flessibilità è considerata come **"orario ordinario"** e **non "straordinario"**, risulta pertanto priva della necessaria autorizzazione e quindi del titolo per il pagamento o per il riposo compensativo, come mette in rilievo l'Aran: *"al di fuori di tale fattispecie, la flessibilità positiva finirebbe con l'identificarsi come eventuale tempo di lavoro prestato dal dipendente oltre i limiti di durata ordinaria della giornata lavorativa"*. Tale aspetto assume un particolare rilievo, in quanto trattandosi di prestazioni ulteriori rispetto all'orario ordinario, si configurerebbe come **orario di lavoro straordinario, che come tale deve essere sempre preventivamente autorizzato dal responsabile secondo le regole generali**.

Concludendo, la **flessibilità positiva**, va sempre correlata e compensata con **flessibilità negativa**, al fine di ottenere il risultato di una prestazione in ragione mensile di **"144 ore"**. Ogni ora in più rispetto al debito ordinario va considerata come straordinario, non può derivare da un progressivo accumulo di flessibilità e **va preventivamente autorizzata**.



Comune di Casatenovo
Provincia di Lecco

L'ufficio personale vigilerà sul corretto utilizzo dell'istituto della flessibilità nei modi sopra descritti e segnalerà eventuali anomalie.

Cordialmente

Il Segretario Comunale
Dr Giuseppe Mendicino